

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2024, n. 8-586

**Legge regionale n. 16/1992, articoli 5, comma 1, lettera i) e 12 bis, come modificati dalla legge regionale n. 8/2024. Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, delle vittime di ....**



Seduta N° 35

Adunanza 20 DICEMBRE 2024

Il giorno 20 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marina CHIARELLI - Federico RIBOLDI - Gian Luca VIGNALE

## **DGR 8-586/2024/XII**

### **OGGETTO:**

Legge regionale n. 16/1992, articoli 5, comma 1, lettera i) e 12 bis, come modificati dalla legge regionale n. 8/2024. Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge. Spesa 100.000,00 euro (cap. 168709 annualità 2025).

A relazione di: Chiorino

Premesso che:

- il decreto legislativo n. 68/2012, di revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, stabilisce, in particolare, che:

- *“Ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei LEP, al fine di garantirne l'uniformità e l'esigibilità su tutto il territorio nazionale, le regioni esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto. Le regioni, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono integrare la gamma degli strumenti e dei servizi di cui all'articolo 6.”* (articolo 3, comma 2);

- *“Gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore sono:*

*a) servizi abitativi;*

*b) servizi di ristorazione;*

*c) servizi di orientamento e tutorato;*

*d) attività a tempo parziale;*

- e) trasporti;
- f) assistenza sanitaria;
- g) accesso alla cultura;
- h) servizi per la mobilità internazionale;
- i) materiale didattico;
- l) altri servizi, definiti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.” (articolo 6, comma 1).

Premesso, inoltre, che:

- con la legge regionale n. 16/1992, la Regione Piemonte ha disciplinato l’attuazione del Diritto allo Studio universitario e ha istituito l’Ente regionale per il Diritto allo Studio universitario (EDISU Piemonte), con il compito di realizzare gli interventi di diritto allo studio universitario;
- l’articolo 5 della predetta legge regionale definisce le tipologie degli interventi regionali in materia di diritto allo studio universitario e stabilisce le modalità di assegnazione dei benefici medesimi;
- l’articolo 12 della legge di stabilità regionale n. 8/2024 ha modificato l’anzidetto articolo 5 della legge regionale n. 16/1992, introducendo, nell’ambito delle tipologie degli interventi regionali in materia di diritto allo studio universitario, l’ “erogazione di contributi in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge” (articolo 5, comma 1, lettera i) e disponendo che tali benefici siano assegnati per concorso (articolo 5, comma 2);
- l’articolo 13, comma 1, della citata legge regionale n. 8/2024 ha conseguentemente disposto di introdurre l’articolo 12 bis alla legge regionale n. 16/1992, il quale, in particolare: individua le tipologie di studenti che possono accedere al contributo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i), come di seguito riportate:
  - a. figlie o figli di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro familiari e superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);
  - b. figlie o figli di vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 'Legge finanziaria 2006'), nonché loro familiari e superstiti;
  - c. soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.);
  - d. figlie o figli delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli);
  - e. figlie o figli delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge;

prevede che i suddetti contributi siano concessi, per la durata normale dei corsi, a titolo di rimborso della spesa relativa:

- a. alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui alla legge regionale 1° agosto 1996, n. 53 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale);
- b. al contributo onnicomprensivo annuale per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi, di cui all'articolo 1, commi da 252 a 266, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), per la frequenza dei corsi di studio delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle scuole superiori per mediatori linguistici;
- c. alle rette di frequenza dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99;

- attribuisce alla Giunta regionale la determinazione dei criteri generali per l'accesso al contributo anzidetto, l'ammontare degli importi erogabili a titolo di rimborso e le modalità per l'erogazione del beneficio medesimo.

Richiamato che l'articolo 13, comma 2 della citata legge regionale n. 8/2024, dispone che *“Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse di pari importo iscritte sulla missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.04 (Istruzione e il diritto allo studio), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026.”*

Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, lettera i) e 12 bis della legge regionale n. 16/1992, come modificati dalla legge regionale n. 8/2024, mediante la definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione dei *“contributi in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge”, “iscritti agli Atenei, agli istituti tecnologici superiori - ITS Academy, di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle scuole superiori per mediatori linguistici piemontesi”*.

Dato atto che, a tal fine, la Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, Settore *“Sistema universitario, diritto allo studio, Ricerca e Innovazione”*, ha condotto un'analisi tecnica per definire i criteri e le modalità per la concessione dei suddetti contributi:

tenendo conto degli esiti della ricognizione:

- degli importi delle Tasse e dei contributi dovuti dagli studenti per l'iscrizione agli Atenei, agli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e alle Scuole Superiori per mediatori Linguistici localizzati in Piemonte;

- delle misure di erogazione di borse di studio o altri benefici destinati a specifiche tipologie di studenti;

- delle disposizioni statali o regionali che, per specifiche tipologie di studenti, stabiliscono esoneri dal pagamento di tasse e contributi vari per la frequenza dei corsi di studio delle Università, delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per mediatori Linguistici, nonché delle rette di frequenza dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n.99;

- delle modalità e termini di presentazione delle domande di contributo e dei criteri generali di valutazione delle domande medesime;

prevedendo quanto di seguito riportato:

- sono esplicitati i requisiti dei soggetti destinatari dell'iniziativa, sulla base delle norme che disciplinano i benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere e delle vittime di infortuni sul lavoro;

- sono definiti i requisiti generali, di merito ed economici per la partecipazione al concorso;

- si affidano, senza costi aggiuntivi, all'EDISU Piemonte le attività e le funzioni relative alla gestione della dotazione finanziaria e del procedimento di approvazione del bando per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 12 bis della legge regionale n. 16/1992, con le relative modalità operative di presentazione delle domande medesime, istruttoria delle domande, nonché concessione, erogazione, revoca dei contributi, in considerazione della competenza del predetto Ente in materia di attuazione degli interventi per il diritto allo studio universitario;

- sono definiti i criteri di valutazione delle domande di contributo a titolo di rimborso, prevedendo, in considerazione delle differenti modalità di valutazione del merito e del differente titolo di studio conseguito dagli studenti iscritti agli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), che siano formulate due graduatorie distinte, una per gli studenti delle Università, delle Istituzioni di Alta

Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per mediatori Linguistici e l'altra per gli studenti degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy);

- si specifica che i contributi di cui all'articolo 12 bis della legge regionale n. 16/1992 non sono cumulabili con analoghe agevolazioni previste da norme regionali e statali o contributi concessi da altri Enti o Istituzioni pubbliche e private per le medesime finalità;

- l'entità massima annuale dei contributi assegnabili a ciascun soggetto richiedente è definita rispettivamente pari ad euro 3.150,00 (comprensivi di tassa per il diritto allo studio universitario e contributo onnicomprensivo annuale) per gli studenti iscritti agli Atenei e alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e alle Scuole Superiori per mediatori Linguistici, e pari ad euro 4.809,50 per gli studenti iscritti agli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), tenuto conto:

- della dotazione di risorse regionali destinate all'iniziativa
- delle modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (indicatore della situazione economica equivalente ISEE) per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare dei soggetti richiedenti i contributi
- dei regolamenti per la contribuzione studentesca adottati dagli Atenei, dalle Istituzioni AFAM e dalle Scuole Superiori per mediatori Linguistici;
- delle unità di costo standard ( D.D. 17 maggio 2018, n. 407/A1503A) annuale per allievo degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99.

Richiamato che:

la legge regionale n. 14/2014, che detta le norme sui procedimenti amministrativi di competenza regionale, prevedendo, in particolare, la possibilità di individuare termini, non superiori a novanta giorni salvi i casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini superiori a novanta giorni ma, comunque, compresi entro i centottanta giorni;

la D.G.R. n. 3-4699 del 27 dicembre 2017 ha definito i termini di conclusione dei procedimenti afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale;

il sopra citato Settore "Sistema universitario, diritto allo studio, Ricerca e Innovazione" ha appurato che, ad integrazione della suddetta deliberazione, ha definito, vista la particolare complessità del procedimento, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, in 120 giorni il termine di conclusione del procedimento di concessione dei contributi ai sensi degli articoli 5, comma 1, lettera i) e 12 bis della legge regionale n. 16/1992, a titolo di rimborso della spesa relativa:

- a. alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui alla legge regionale 1° agosto 1996, n. 53 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale);
- b. al contributo onnicomprensivo annuale per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi, di cui all'articolo 1, commi da 252 a 266, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), per la frequenza dei corsi di studio delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle scuole superiori per mediatori linguistici;
- c. alle rette di frequenza dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 15 luglio 2022, n. 99.

Richiamato che l'articolo 28, comma 1, lettera a), della citata legge regionale n. 16/1992, prevede che la Regione Piemonte impartisca le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte dell'EDISU.

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare, ai sensi degli articoli 5, comma 1, lettera i) e 12 bis della legge regionale n. 16/1992,

come modificati dalla legge regionale n. 8/2024, i “*Criteri e modalità per la concessione dei contributi in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica odi genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge*” per l’a.a. 2024/2025, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con una dotazione finanziaria pari ad euro 100.000,00 per l’annualità 2025;

- integrare la D.G.R n. 3-4699 del 27 dicembre 2017, sui i termini di conclusione dei procedimenti afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, definendo in 120 giorni il termine di conclusione del procedimento di concessione dei contributi ai sensi degli articoli 5, comma 1, lettera i) e 12 bis della legge regionale 16/1992, a titolo di rimborso delle spese sopra rappresentate, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;

- demandare alla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, Settore “Sistema universitario, diritto allo studio, Ricerca e Innovazione”, l’adozione di tutti gli atti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione.

Dato atto che alla spesa di euro 100.000,00 del presente provvedimento si farà fronte con le risorse regionali di cui al capitolo di spesa 168709, missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.04 (Istruzione e il diritto allo studio) del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026.

Visti:

il D.Lgs n. 118/2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;

la Legge regionale 26 marzo 2024, n. 8 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate*”;

la Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 “*Bilancio di previsione finanziario 2024-2026*”;

la legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 “*Assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026*”;

la D.G.R. n. 5-8361 del 27/03/2024 “*Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.*”

la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 “*Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024*”;

la legge regionale 29 novembre 2024, n. 26 “*Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026*”;

la D.G.R. n. 39-470 del 2 dicembre 2024 “*Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Attuazione della Legge regionale 29 novembre 2024, n. 26 «Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026»*”.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad euro 100.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di approvare, ai sensi degli articoli 5, comma 1, lettera i) e 12 bis della legge regionale n. 16/1992, come modificati dalla legge regionale n. 8/2024, i “*Criteri e modalità per la concessione dei contributi in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica odi genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge*” per l’a.a. 2024/2025, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con una dotazione finanziaria pari ad euro 100.000,00 per l’annualità 2025;
- di integrare la D.G.R n. 3-4699 del 27 dicembre 2017, sui i termini di conclusione dei procedimenti afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, definendo in 120 giorni il termine di conclusione del procedimento di concessione dei contributi ai sensi degli articoli 5, comma 1, lettera i) e 12 bis della legge regionale 16/1992, a titolo di rimborso delle spese in premessa rappresentate, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- che alla spesa di euro 100.000,00 del presente provvedimento si farà fronte con le risorse regionali di cui al capitolo di spesa 168709, missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.04 (Istruzione e il diritto allo studio) del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026;
- che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;
- di demandare alla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, Settore “Sistema universitario, diritto allo studio, Ricerca e Innovazione”, l’adozione di tutti gli atti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1 del Dlgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Allegato

**“Criteri e modalità per la concessione dei contributi in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge”. Annualità 2025.**

## **1. Finalità**

La Regione Piemonte intende rafforzare le misure sostegno in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge, per l'avvio, la prosecuzione e il compimento degli studi universitari alle studentesse e agli studenti, iscritti agli atenei, agli istituti tecnologici superiori - ITS Academy, di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle scuole superiori per mediatori linguistici piemontesi.

## **2. Riferimenti normativi**

L'articolo 5 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), prevede che, nell'ambito delle tipologie degli interventi regionali in materia di diritto allo studio universitario, l'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario (EDISU Piemonte), attui l'“erogazione di contributi in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge” (comma 1, lettera i)) e che tali benefici siano assegnati per concorso (comma 2);

L'articolo 12 bis della citata legge regionale n. 16/1992, prevede che:

“1. L'amministrazione regionale può erogare contributi in favore degli studenti, iscritti agli atenei, agli istituti tecnologici superiori - ITS Academy, di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle scuole superiori per mediatori linguistici piemontesi, che ricadono nelle seguenti fattispecie:

- a) figlie o figli di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro familiari e superstiti, di cui all' articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);
- b) figlie o figli di vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 'Legge finanziaria 2006'), nonché loro familiari e superstiti;
- c) soggetti di cui all' articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.);
- d) figlie o figli delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, di cui all' articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli);
- e) figlie o figli delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, per la durata normale dei corsi, a titolo di rimborso della spesa relativa:

- a) alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui alla legge regionale 1° agosto 1996, n. 53 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale);
- b) al contributo onnicomprensivo annuale per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi, di cui all'articolo 1, commi da 252 a 266 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio

2017-2019), per la frequenza dei corsi di studio delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle scuole superiori per mediatori linguistici;

c) alle rette di frequenza dei percorsi formativi di cui all' articolo 5, comma 1 della legge 99/2022.

3. La Giunta regionale determina i criteri generali per l'accesso al beneficio, l'ammontare degli importi erogabili a titolo di rimborso, le modalità per l'erogazione del beneficio medesimo.

Per l'attuazione della suddetta misura di sostegno, l'articolo 13, comma 2, della legge di stabilità regionale n. 8/2024, dispone che:

“2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo (articolo 12 bis della legge regionale 16/1992), stimati in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse di pari importo iscritte sulla missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.04 (Istruzione e il diritto allo studio), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026.”

### **3. Destinatari**

Possono presentare domanda di contributo i soggetti indicati nell'articolo 12 bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) della citata legge regionale 18 marzo 1992, n. 16.

Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni specificate dal suddetto articolo 12 bis, sarà richiesta:

- documentazione specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del fatto, con indicazione del numero del provvedimento e dell'autorità che ha emanato il decreto di riconoscimento di vittima, nel caso di soggetti che ricadono nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c);

- documentazione relativa ai procedimenti penali, in corso o definiti, a tutela del genitore offeso dai delitti di violenza domestica o di genere (sentenze, decreti o altri provvedimenti che applicano le misure cautelari), nel caso di soggetti che ricadono nella fattispecie di cui alla lettera d);

- documentazione specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del fatto, corredata dei riferimenti della ricevuta della denuncia di infortuni mortali o con prognosi superiore a tre giorni, trasmessa all'Istituto assicuratore (Inail - Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) per via telematica ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 30 giugno 1965 , n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie) e di provvedimento di riconoscimento della menomazione dell'integrità psicofisica del genitore, di grado pari o superiore al 60 per cento, nel caso di soggetti che ricadono nella fattispecie di cui alla lettera e).

### **4. Requisiti generali richiesti per partecipare al concorso**

Per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 12 bis della citata legge regionale n. 16/1992, le studentesse e gli studenti devono essere in possesso di:

- a) documentazione attestante la sussistenza di una delle condizioni specificate dall'articolo 12 bis, comma 1, della legge regionale n. 16/1992;
- b) Diploma di istruzione secondaria superiore, nei casi di iscrizione ai primi anni dei corsi erogati dagli Atenei, dagli istituti tecnologici superiori - ITS Academy, di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, dalle Istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e Decreto Ministeriale 13 marzo 2013 n. 162 (AFAM) e dalle scuole superiori per mediatori linguistici piemontesi;
- c) Certificazione in ordine al conseguimento di almeno 20 CFU per l'anno accademico precedente a quello di iscrizione, nei casi di iscrizione agli anni successivi al primo dei corsi erogati dagli Atenei, dalle Istituzioni (AFAM) e dalle scuole superiori per mediatori linguistici piemontesi;

oppure

- c) Certificato di ammissione al secondo anno formativo, nei casi di iscrizione al secondo anno dei corsi erogati dagli istituti tecnologici superiori - ITS Academy, di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99;
- d) Certificato di Iscrizione per l'a.a. 2024/2025 per la frequenza dei corsi erogati dagli Enti e Istituzioni suddette;

oppure

d) certificato di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale

oppure

d) certificato di diploma di specializzazione di cui all'articolo 5, comma 2 della legge n. 99/2022

I requisiti di cui alle lettere c) e d) non sono richiesti per gli studenti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per l'accesso ai contributi di cui al presente concorso, inoltre, le studentesse e gli studenti:

- non devono aver compiuto quaranta anni al momento della domanda;
- non devono essere già in possesso di una laurea specialistica/magistrale, di un diploma accademico di secondo livello o di un diploma di specializzazione di cui all'articolo 5, comma 2 della legge n. 99/2022, fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore.

Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

## **5. Requisiti economici richiesti per partecipare al contributo a concorso**

Per l'a.a. 2024/2025, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere ai contributi di cui all'articolo 12 bis della citata legge regionale n. 16/1992, è fissato in euro 85.500,00 ;

Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario trovano applicazione le modalità di determinazione previste dal DPCM 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE)", con particolare riferimento all'art 8.

## **6. Dotazione finanziaria**

Le risorse messe a disposizione dalla Regione Piemonte per per la concessione dei contributi in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica od genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge" corrispondono a euro 100.000,00 per l'annualità 2025.

## **7. Gestione del procedimento e gestione finanziaria**

In considerazione della competenza dell'EDISU Piemonte in materia di attuazione degli interventi per il diritto allo studio universitario, le attività e le funzioni relative alla gestione della dotazione finanziaria e del procedimento di concessione, erogazione, revoca dei contributi di cui all'articolo 12 bis della legge regionale n. 16/1992, sono affidate al predetto Ente.

EDISU Piemonte approverà l'apposito Bando in conformità ai criteri e modalità di cui al presente documento e secondo le procedure previste dalla legge regionale 16/1992, con particolare riferimento agli articoli 20, comma 1, lettera i), 23 bis, comma 5, lettera a) e 29 bis, comma 2, lettera a).

I contributi saranno assegnati agli studenti che ne abbiano titolo e che trasmettano la domanda entro e non oltre il termine perentorio previsto dal citato Bando, nei limiti della dotazione finanziaria destinata alla presente iniziativa per l'anno accademico 2024/2025 di cui al precedente paragrafo 6.

L'assegnazione dei contributi avverrà sulla base del punteggio conseguito in esito all'approvazione delle graduatorie di cui al successivo paragrafo 9.

Il termine per la conclusione del procedimento di assegnazione del contributo è fissato in 120 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

## **8. Modalità di presentazione della domanda**

La presentazione della domanda deve avvenire entro il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte e sul sito istituzionale dell'EDISU Piemonte dell'apposito Bando approvato dal predetto Ente, nel rispetto delle modalità indicate nel Bando medesimo.

Al momento della compilazione della domanda in modalità telematica sul sito [www.edisu.piemonte.it](http://www.edisu.piemonte.it), avvalendosi della facoltà di autocertificazione secondo i termini di legge, il richiedente dovrà essere in possesso della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui ai paragrafi 3, 4, e 5, del presente documento.

Ai fini della valutazione del merito, in sede di compilazione della domanda, inoltre, il richiedente dovrà indicare il corso di studi frequentato, il numero di esami sostenuti, il numero di crediti conseguiti, compreso quelli conseguiti nell'anno di corso per il quale viene inoltrata la domanda, la votazione acquisita, se il contributo è richiesto a titolo di rimborso delle spese per l'iscrizione agli atenei, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle scuole superiori per mediatori linguistici piemontesi, ovvero la valutazione conseguita per l'ammissione al secondo anno formativo o nel diploma di specializzazione di cui all'articolo 5, comma 2 della legge n. 99/2022, se il contributo è richiesto a titolo di rimborso delle spese di iscrizione agli istituti tecnologici superiori - ITS Academy.

Il richiedente sarà totalmente responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle dichiarazioni rese. In caso di dichiarazioni non veritiere o produzioni di atti falsi saranno applicate le sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000.

Il contributo di cui ai articolo 12 bis, comma 2 sarà concesso a partire dall'anno accademico 2024/2025 per un numero di anni pari alla durata normale dei corsi.

## **9. Criteri per la formulazione delle graduatorie**

Le domande saranno valutate in base ai seguenti parametri:

- punteggio di merito
- valore ISEE Universitario

Saranno formulate due graduatorie distinte:

- a) per gli studenti iscritti agli atenei, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle scuole superiori per mediatori linguistici piemontesi,
- b) per gli studenti iscritti agli istituti tecnologici superiori - ITS Academy, di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99.

Per la graduatoria di cui alla precedente lettera a) l'assegnazione del punteggio di merito avverrà sulla base del numero di crediti acquisiti, delle votazioni conseguite e del numero di anni di corso maturati a partire dall'anno di prima iscrizione a corsi universitari del medesimo livello, compreso quello per cui è richiesto il contributo.

Il punteggio di merito sarà determinato come somma dei prodotti del numero di crediti attribuiti a ciascun esame per il relativo voto. Il punteggio in graduatoria sarà determinato dal rapporto tra il punteggio di merito e il numero corrispondente all'anno a cui lo studente si iscrive diminuito di un'unità.

Per la graduatoria di cui alla precedente lettera b) l'assegnazione del punteggio di merito avverrà sulla base delle valutazioni conseguite per l'ammissione al secondo anno formativo o nel diploma di specializzazione di cui all'articolo 5, comma 2 della legge n. 99/2022.

Le graduatorie saranno ordinate per punteggio di merito decrescente e ISEE Universitario crescente. A parità di punteggio, avranno precedenza le studentesse e gli studenti con l'ISEE Universitario inferiore. A parità di ISEE Universitario, avranno precedenza le studentesse e gli studenti con minore età.

Le graduatorie saranno formulate in modo tale da erogare a ciascun Ente e Istituzione di cui all'articolo 12 bis comma 1, della legge regionale n. 16/1992 la medesima percentuale di contributi in rapporto agli aventi diritto.

## **10. Spese ammissibili**

Per gli studenti iscritti ai corsi erogati dagli Atenei, dalle Istituzioni AFAM e dalle scuole superiori per mediatori linguistici piemontesi, sono ammissibili, a titolo di rimborso, le seguenti voci di spesa:

- tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui alla legge regionale 1° agosto 1996, n. 53 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale);
- contributo onnicomprensivo annuale per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi, di cui all'articolo 1, commi da 252 a 266 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) per la frequenza dei corsi di studio delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle scuole superiori per mediatori linguistici;

Per gli studenti iscritti ai corsi erogati dagli istituti tecnologici superiori - ITS Academy, di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, è ammissibile, a titolo di rimborso, la spesa della retta di frequenza dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1 della predetta legge.

Le spese di cui ai paragrafi precedenti sono ammissibili a partire dall'anno accademico 2024/2025 per un numero di anni pari alla durata normale dei corsi.

Le spese effettivamente sostenute, al netto di eventuali riduzioni usufruite dal richiedente, dovranno essere dichiarate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sulla domanda di contributo,

## **11. Divieto di cumulo**

I contributi di cui alla presente iniziativa non sono cumulabili con analoghe agevolazioni previste da norme regionali e statali (comprese quelle relative alle detrazioni fiscali) o contributi concessi da altri Enti o Istituzioni pubbliche e private per le medesime finalità, ferma restando la facoltà di opzione da parte degli interessati.

Nel caso in cui lo studente abbia beneficiato di detrazioni fiscali o di esoneri relativi alle voci di spesa di cui al paragrafo 7 del presente documento, sarà considerata ammissibile la spesa al netto delle eventuali somme portate in detrazioni o esonerate

## **12. Modalità di ammissione al contributo**

Al fine dell'individuazione dei beneficiari di contributo, l'Edisu Piemonte effettuerà l'istruttoria delle di ammissibilità e la valutazione delle domande presentate entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al precedente paragrafo 7.

L'entità del contributo da assegnare a ciascun richiedente sarà pari al 100% delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al precedente paragrafo 6.

L'entità del contributo assegnabile non potrà comunque eccedere la soglia massima di euro 3.150,00 per gli studenti iscritti agli Atenei e alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e alle Scuole Superiori per mediatori Linguistici, ovvero la soglia massima di euro 4.809,50 per gli studenti iscritti agli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), tenuto conto:

- della dotazione di risorse regionali destinate all'iniziativa;
- delle modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (indicatore della situazione economica equivalente ISEE) per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare dei soggetti richiedenti i contributi;

- dei regolamenti per la contribuzione studentesca adottati dagli Atenei, dalle Istituzioni AFAM e dalle Scuole Superiori per mediatori Linguistici;
- delle unità di costo standard ( D.D. 17 maggio 2018, n. 407/A1503A) annuale per allievo degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99.

Nell'ipotesi eventuale in cui la suddetta dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le domande ritenute ammissibili, il contributo sarà determinato ripartendo proporzionalmente le risorse a disposizione sulla base del punteggio conseguito e della spesa effettivamente sostenuta, al netto di eventuali riduzioni usufruite dal richiedente.

Con provvedimento dirigenziale di EDISU Piemonte saranno approvati gli esiti dell'istruttoria e le graduatorie dei soggetti beneficiari e dell'importo del contributo concesso.

### **13. Controlli**

L'Edisu Piemonte effettuerà tutti i controlli necessari per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in sede di compilazione della domanda, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del D.P.R. 445/2000.

Nel caso in cui il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere perde il diritto al contributo e, qualora sia già stato concesso, l'EDISU Piemonte provvederà alla revoca ed al recupero del contributo medesimo.

In proposito, si richiama, inoltre, l'articolo 76, comma 1, del DPR 445/2000, che prevede che "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 445/2000, sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia."

### **14. Rinvio**

Per quanto non espressamente indicato nei presenti criteri l'EDISU Piemonte è tenuto ad attenersi alle disposizioni di cui alla normativa nazionale di riferimento.